

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1849**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, REPOSSI, CAPPUGI, BARTOLE, BIASUTTI, TOMBA,  
AMBRICO, TITOMANLIO VITTORIA, BERSANI, AMATUCCI,  
DAL CANTON MARIA PIA, COLLEONI***Annunziata il 27 febbraio 1951***Costituzione dell'Ente nazionale attività ricreative (E. N. A. R.)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i compiti dai quali non può esimersi una società che sia veramente preoccupata della necessità di procurare un continuo elevamento del livello di vita del proprio popolo, vi è certo quello di provvedere affinché abbiano più ampio sviluppo e più vaste possibilità di azione tutte le sane iniziative rivolte a promuovere la diffusione della ricreazione e della cultura fra le classi lavoratrici, attraverso una attenta e rispondente utilizzazione del tempo libero dagli obblighi di lavoro.

In questo senso, difatti, si è sviluppata, in ogni paese, o l'iniziativa privata promossa e sostenuta dagli stessi interessati, o l'azione dello Stato, e ciò nel duplice senso di appoggio e di coordinamento delle singole iniziative private, ovvero di assunzione in proprio dell'onere di organizzare e dirigere le varie attività.

Appare chiaro che l'iniziativa privata, da sola, non può riuscire ad assolvere a compiti tanto vasti quali quelli che la attuale sensibilità sociale e le stesse enunciazioni della Costituzione richiedono per tradurre in concrete realizzazioni l'impegno a promuovere la ricreazione, la cultura, lo svago per le masse dei cittadini, stante anche gli oneri che tale opera necessariamente

comporta. Né d'altra parte è possibile cadere negli evidenti inconvenienti dell'intervento esclusivo dello Stato, sia direttamente sia indirettamente sotto forma di un organo unico e perciò monopolizzatore, giacché i valori della cultura e le esigenze di svago non possono essere subordinati a imposte direttive politiche, così come avveniva in regime fascista e come avviene tuttora in altri regimi a base totalitaria.

La soluzione va dunque ricercata in altra via, che concili le due accennate esigenze, ed è in questo senso, infatti, che si è già sviluppata e con pieno successo l'esperienza dei paesi democratici in cui la libera iniziativa resta a base e fondamento di ogni attività, ma si afferma nello stesso tempo il dovere dello Stato di un positivo e valido intervento, non già rivolto a gestire in proprio le varie iniziative, ma solo a favorirle, fornendole di quel più valido aiuto che rientra nelle sue possibilità e nel suo dovere.

In armonia con tali premesse si propone la istituzione di un Ente, dotato di personalità di diritto pubblico, che realizzi il dovere dello Stato nei confronti della ricreazione dei lavoratori e della loro elevazione culturale, morale e sociale, e ciò sia agevolando nella loro attività le libere associazioni

che abbiano queste stesse finalità, e sia coordinandole fra loro attraverso l'attuazione di comuni servizi.

L'Ente, pertanto, non ha carattere associativo né distribuisce tessere, lasciando tale qualità e tale compito alle associazioni e sodalizi che liberamente possono costituirsi, in relazione col diritto che spetta a ciascuno di scegliere liberamente — e cioè in relazione con le proprie particolari affinità — l'associazione o il sodalizio cui dare la propria adesione.

Tali associazioni o sodalizi, purché organizzati su base nazionale, avranno adeguata rappresentanza nell'organo direttivo dell'Ente.

Di conseguenza, l'attuale Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) — già Opera nazionale dopolavoro — viene soppresso. Il suo patrimonio passa all'Ente di nuova istituzione, che lo impiegherà secondo le finalità proprie. Le agevolazioni, esenzioni

e benefici vari finora concessi dallo Stato sia all'O. N. D. come all'E. N. A. L. si intendono estesi a favore del nuovo Ente, che a sua volta li ripartirà alle associazioni in esso rappresentate. In tal modo viene avviato alla norma introdotta con la costituzione dell'Opera nazionale dopolavoro e mantenuta con l'E. N. A. L., e cioè che solo gli iscritti a tale ente potevano beneficiare di riduzioni o facilitazioni, stabilendosi invece che queste, se concesse dallo Stato, vanno a tutte le associazioni che abbiano in comune le stesse finalità ricreative, culturali e sociali e che facciano parte dell'Ente. Ciò significa non solo garantire la libertà di associazione per i fini suesposti, ma anche concedere ad ogni associazione lo stesso trattamento da parte dello Stato.

Resta ferma la dipendenza dell'Ente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che eserciterà su di esso, a norma delle leggi in vigore, l'opera di controllo e di sorveglianza.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Ente Nazionale Attività Ricreative (E. N. A. R.).

### ART. 2.

L'E. N. A. R. si propone:

a) di promuovere e favorire attività ed iniziative rivolte alla ricreazione dei lavoratori e alla loro elevazione culturale, morale e sociale;

b) di agevolare le attività delle associazioni, enti o sodalizi le cui finalità rientrino negli scopi di cui al comma precedente.

### ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il presidente,
- 2°) il Consiglio d'amministrazione.

### ART. 4.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione.

ART. 5.

Il Consiglio d'amministrazione è composto dei seguenti rappresentanti, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

1°) un rappresentante per ciascuna delle associazioni, enti o sodalizi, a carattere nazionale, che operano in conformità alle finalità dell'Ente, designati dalle stesse associazioni, enti o sodalizi;

2°) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministeri: dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti, degli affari esteri;

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Commissariato per il turismo;

3°) un rappresentante del Comitato nazionale per l'U. N. E. S. C. O.

ART. 6.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce i programmi di attività dell'Ente, ne approva i bilanci, delibera il trattamento del personale, decide sull'accettazione di donazioni e lasciti, e sulla ammissione di nuovi Enti od associazioni che domandino di farne parte.

ART. 7.

Il presidente e il Consiglio d'amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Egli partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

ART. 9.

Con decisione del Consiglio d'amministrazione potranno essere aperte sedi regionali o provinciali dell'Ente. Ad ogni sede sarà preposto un direttore regionale o provinciale.

ART. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati tre revisori dei conti effettivi e tre supplenti che costituiscono

il Collegio dei revisori. I singoli revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

ART. 11.

L'Ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 12.

Lo statuto dell'Ente, proposto dal Consiglio d'amministrazione, è approvato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con le stesse modalità sono approvate le modifiche allo statuto.

ART. 13.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- 1°) dal patrimonio dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;
- 2°) da contributi dello Stato;
- 3°) da lasciti e donazioni di privati;
- 4°) da entrate per servizi prestati.

ART. 14.

L'Ente ha personalità giuridica, può acquistare, possedere, alienare beni e compiere ogni atto necessario al conseguimento delle proprie finalità.

ART. 15.

L'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.) è soppresso. Le esenzioni, le agevolazioni e ogni altra facilitazione prevista da leggi od accordi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro e quindi dell'E. N. A. L. sono riconfermate a favore dell'E. N. A. R. e delle associazioni, enti e sodalizi a carattere nazionale che ne fanno parte.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.